

Del. n. 234/2016/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere

nell'adunanza del 29 novembre 2016;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del **Comune di VINCI (FI)**, con deliberazione del 15 settembre 2016 n. 108;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 15 settembre 2015;

VISTA la relazione dell'ente (inoltrata alla Sezione con nota n. 26332 del 9 novembre 2016) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti istruttori concernenti il

riaccertamento straordinario dei residui (delibera della Giunta comunale n. 246 del 18 ottobre 2016 e delibera del consiglio comunale n. 70 del 21 ottobre 2016);

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 29 novembre 2016;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE"

A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, è stata rilevata la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

In relazione alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al riaccertamento straordinario la Sezione ha rilevato che l'ente per la determinazione del citato fondo ha correttamente proceduto, per le diverse tipologie ritenute di dubbia esigibilità, alla definizione della percentuale media di riscossione dei residui attivi e alla successiva quantificazione dell'importo minimo da accantonare. Tuttavia, con specifico riferimento alle poste residuali relative alla categoria IV del titolo III l'ente ha provveduto a calcolare la percentuale media di riscossione considerando, per l'annualità 2010, una percentuale di riscossione pari a 100% pur in assenza di residui al 1 gennaio e relative riscossioni. Ciò ha determinato una percentuale media di realizzo pari a 68,17 per cento e, conseguentemente, una quota da accantonare nell'ambito del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 in 2.581.207,30 euro a presidio dell'effettiva realizzazione dei residui attivi mantenuti in bilancio.

La corretta definizione della percentuale di realizzo dei residui nel quinquennio 2010-2014, definita secondo i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, è, invece, pari a 60,21 per cento e, conseguentemente, l'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità avrebbe dovuto essere pari a 2.590.327,52 euro.

L'accantonamento a FCDE risulta pertanto inferiore rispetto all'importo che per i nuovi principi contabili è da considerare congruo per 9.120,22 euro.

In sede di contraddittorio cartolare l'ente ha confermato che l'accantonamento a FCDE risulta inferiore all'importo ritenuto congruo per 9.120,22 euro a causa di un "mero errore materiale nella determinazione della percentuale media di riscossione dei residui attivi della categoria IV del titolo III per l'annualità 2010. L'ente ha inoltre comunicato

la propria intenzione di provvedere alla rettifica del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 con l'adozione di atti correttivi da parte degli organi competenti.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2014 e tenuto conto di quanto rappresentato dall'ente in contraddittorio, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse che sono state accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione da considerarsi pertanto indisponibili;

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

C.I. - CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

È stato accertato il superamento del limite previsto dall'art. 204 TUEL (incidenza percentuale pari a 8,45).

L'ente, in sede di contraddittorio cartolare, ha dichiarato che il debito era stato contratto per effettuare spese di riqualificazione del territorio nel pieno rispetto delle regole e dei limiti allora vigenti.

L'ente, inoltre, ha precisato che a decorrere dall'esercizio 2015, il legislatore ha disposto l'innalzamento del limite per l'indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel al 10 per cento. Inoltre l'amministrazione si è impegnata in specifiche azioni di contenimento dell'esposizione debitoria provvedendo ad estinguere e a rinegoziare alcuni dei mutui precedentemente contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

Tale fenomeno, anche in assenza di nuovo mutuo, costituisce una grave irregolarità in relazione ai principi di sana gestione finanziaria e alla luce delle attuali disposizioni normative, volte a ricondurre la dinamica di crescita del debito agli obiettivi di finanza pubblica.

La Sezione richiede pertanto l'adozione delle misure necessarie a garantire il rientro delle percentuali di indebitamento entro i limiti fissati dal TUEL".

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e la sua rideterminazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014 nonché la capacità di indebitamento;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è

tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2014, all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, l'ente ha provveduto alla adozione dei seguenti provvedimenti:

- atto della Giunta comunale n. 246 del 18 ottobre 2016, con il quale, a modifica del precedente atto deliberativo n. 95/2015 (riaccertamento straordinario dei residui), si è proceduto alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (originariamente definito in 2.581.207,30 euro) in 2.590.327,52 euro, alla nuova quantificazione della "parte disponibile" al 1 gennaio 2015, che passa da 38.918,67 euro a 29.798,45 euro e, conseguentemente, alla rettifica del prospetto 5/2;
- atto consiliare n. 70, del 21 ottobre 2016 con il quale, a seguito dell'approvazione della citata delibera n. 246/2016, sono state ridefinite le risultanze del rendiconto 2015.

- che, in riferimento alla capacità di indebitamento, in particolare al mancato rispetto del limite previsto dall'art. 204 del TUEL, l'ente nella citata delibera n. 246/2016, prende atto di quanto disposto dalla Sezione nella deliberazione di pronuncia specifica e, nel contempo, dichiara che tale irregolarità è stata superata a partire dall'esercizio 2015;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità ed alla rideterminazione del risultato al 1 gennaio 2015, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, dopo il riaccertamento straordinario dei residui;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che l'irregolarità segnalata e riferita alla capacità di indebitamento, non può ritenersi completamente rimossa, nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con l'approvazione del rendiconto 2015, dichiara di aver superato la criticità segnalata e rispettato il limite previsto dall'art. 204 del TUEL;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità ed alla rideterminazione del risultato al 1 gennaio 2015, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITÀ degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

Sulla base di quanto dichiarato dall'ente circa la capacità di indebitamento e, in particolare, sul rispetto del limite previsto dall'art. 204 del Tuel, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, PRENDE ATTO di quanto dichiarato dall'ente, in merito al completo superamento della criticità segnalata a partire dal rendiconto 2015.

In considerazione di quanto complessivamente esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 29 novembre 2016.

Il relatore
Marco Boncompagni



Il presidente
Roberto Cabbita



Depositata in segreteria il **30 NOV. 2016**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli
